

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 1

Trasporti funebri

Il trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali è autorizzato a norma dell'art. 10 della L.R. 19/2004.

Nel territorio del Comune di Castelnovo ne' Monti il trasporto funebre è consentito a tutte le imprese in possesso della autorizzazione prevista dall'art. 13 della L.R. 19/2004.

Le tariffe massime per il servizio di trasporto funebre da corrispondersi alle ditte private sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 2

Trasporti di salme e di cadaveri

Per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato.

Nei casi di cui al comma 2, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. La certificazione medica è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.

Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

Articolo 3

Modalità del trasporto e percorso

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, deve seguire di regola il percorso più breve.

Nessuna sosta, oltre a quelle necessarie, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri e ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il competente organo dell'Azienda U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto funebre, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 4

Esercizio del servizio di trasporti funebri

I trasporti funebri all'interno del territorio comunale, sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge. Per ogni singolo servizio funebre da eseguire le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione al trasporto da rilasciarsi dagli uffici comunali preposti.

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di altre attività funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni di cui all'art. 13 della L.R. 19/2004.

Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono comunque essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Articolo 5

Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono a pagamento e sono da effettuarsi a cura delle imprese funebri autorizzate nell'esercizio della loro attività imprenditoriale e su richiesta dell'interessato.

Sono a carico del Comune i trasporti quando si tratti di persona indigente, ovvero in caso di raccolta e trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie.

Articolo 6

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché, i percorsi consentiti.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzerà, di norma, l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 7

Norme generali per i trasporti

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 8

Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il feretro può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 9

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima

che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 10

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 11

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme o cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 12

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme o cadaveri nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 13

Trasporti all'estero o dall'estero

Per il trasporto di salme o cadaveri per e da altro Stato si applicano le specifiche norme in vigore.

Articolo 14

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del D. P. R. 285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Articolo 15

Rimessa delle autofunebri

Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre in modo continuativo di almeno un'auto funebre, destinata al trasporto dei cadaveri su strada, immatricolata come tale. I mezzi funebri devono essere rivestiti internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente.

Le imprese devono inoltre disporre in modo continuativo di una adeguata autorimessa attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione.

La vigilanza sull'idoneità delle auto funebri e delle rimesse é effettuata dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

Articolo 16

Diritto fisso

Il Comune, per ciascun trasporto a pagamento di cadavere, riscuote un diritto fisso, sia che il trasporto si effettui integralmente sul suo territorio sia in uscita da esso, così come previsto dall'art. 19, commi 2 e 3 del D.P.R. 285/1990.

L'importo del diritto fisso da corrispondere al Comune, ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3 del D.P.R. 285/1990 è stabilito dalla Giunta Comunale.

Il diritto fisso non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'autorità giudiziaria .

Il diritto fisso non è neppure dovuto per i trasporti di ceneri, resti ossei, parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi e resti mortali.

Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti.

Il diritto fisso verrà applicato una sola volta nei seguenti casi:

- a) quando, per celebrare le esequie, la parte intermedia del transito dovesse svolgersi fuori del territorio Comunale;
 - b) quando, in seguito al funerale, vi fosse trasferimento della salma in altri Comuni per cremazione;
- Il Comune riscuoterà i diritti fissi dalle Imprese che effettuano il trasporto.

Art. 17

Tariffa del trasporto funebre a pagamento effettuato dal Comune

1. I trasporti funebri a pagamento che dovessero essere effettuati dal Comune sono soggetti, ai sensi dell'art. 16 lett. a) comma 1 del D.P.R. 285/1990, al pagamento di una tariffa secondo quanto indicato nel precedente art. 5.